

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	32
Sulla pubblicità dei lavori	32
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	35
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza della vicepresidente Rosa Maria VILLECCO CALIPARI.

La seduta comincia alle 10.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, comunica che il 4 maggio 2016 è entrato a far parte della Commissione il deputato Dino Secco. Comunica, altresì, che il 19 maggio 2016 il deputato Andrea Ferro ha cessato di far parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Emanuele Lodolini.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a

circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 3773 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, riferisce che il disegno di legge del Governo C. 3773, sul quale la Commissione difesa è chiamata a esprimere il parere alla Commissione affari costituzionali, regola, sulla base dell'intesa stipulata il 27 giugno 2015, i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

Al riguardo rammenta che l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze. In tale materia,

dunque, opera una riserva di legge rinforzata, caratterizzata da aggravamenti procedurali, che non consente la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione.

Rileva, quindi, che l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai conta attualmente oltre 70.000 aderenti e riunisce coloro che in Italia aderiscono e praticano l'insegnamento fondato dal Buddha Nichiren Daishonin. La scuola buddista di Nichiren Daishonin fa parte di quella corrente religiosa che partendo dall'India, attraverso la Cina e la Corea, si è diffusa in Giappone e, in seguito, in Occidente ed è approdata in Italia intorno agli anni settanta del secolo scorso. L'Istituto promuove in Italia i valori della pace, della cultura e dell'educazione coesistenziali alla propria concezione buddista e organizza momenti di riflessione e di approfondimento finalizzati ad elevare la coscienza sui grandi temi dei diritti umani, dell'abolizione delle armi nucleari, del rispetto per la differenza e della protezione dell'ambiente.

Passando al merito del provvedimento, composto da 26 articoli, evidenzia in primo luogo che questo è stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 20 aprile 2016.

Con riferimento ai contenuti di particolare interesse della Commissione difesa, segnala: l'articolo 4, comma 4, che nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, in attuazione delle disposizioni della legge 14 novembre 2000, n. 331, sancisce il diritto dei ministri di culto dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, su loro richiesta, ad essere assegnati nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza al servizio civile; l'articolo 4, comma 5, che, in caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione generale, su loro richiesta, assegna i ministri di culto che abbiano prestato servizio militare al servizio civile oppure ai servizi sanitari; l'articolo 5, che assicura il diritto all'assistenza spirituale, da parte di propri ministri di culto, agli appartenenti all'Istituto. A tale fine l'Istituto è tenuto a

trasmettere alle amministrazioni competenti l'elenco dei ministri di culto. Sono inoltre previsti, con riguardo ai militari appartenenti all'Istituto, permessi per partecipare alle attività religiose della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto più vicina. Infine, in caso di decesso in servizio, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia.

In conclusione, considerato che l'intesa tra lo Stato italiano e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai reca, con riguardo ai profili di competenza della Commissione difesa, disposizioni analoghe a quelle già previste per altre confessioni religiose nelle intese approvate dal Parlamento nelle passate legislature, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Donatella DURANTI (SEL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta, introduce l'esame, ricordando che il disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540) e la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4)

sono stati già esaminati dalla Commissione, rispettivamente il 1° marzo e il 6 aprile scorsi.

Rileva, quindi, che la legge europea è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 per adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

Ricorda che l'articolo 29, comma 5, della legge n. 234 del 2012 vincola il Governo alla presentazione alle Camere su base annuale del disegno di legge europea, che, per il 2015, è stato presentato al Senato lo scorso febbraio (S. 2228). La 14a Commissione permanente del Senato, durante l'esame in sede referente, ha proposto una serie di modifiche mediante emendamenti al testo governativo e – proprio per effetto di un emendamento approvato in Commissione – anche il titolo del disegno di legge è stato modificato in modo da fa riferimento a un arco temporale più ampio, in quanto il provvedimento detta disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea per il 2015 ed il 2016.

Ricorda, quindi, che l'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 234 dettaglia il contenuto della legge europea, precisando che essa può contenere sia disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sia disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, ma anche disposizioni necessarie per dare attuazione ad atti dell'Unione europea o per assicurarne l'applicazione, nonché disposizioni per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea, nonché ancora disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo esercitabile – ai sensi dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione – per l'attuazione ed esecuzione degli ac-

cordi internazionali e degli atti dell'Unione europea al livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in caso di inadempienza degli enti competenti. In sostanza, nel disegno di legge europea, in linea generale, sono inserite norme volte a prevenire l'apertura – o a permettere la chiusura – di procedure di infrazione nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi EU Pilot, ossia di quelle eventuali infrazioni che tale sistema di comunicazione tra Commissione europea e Stati membri – basato su un sito *Internet* – consente di poter risolvere senza ricorrere alla procedura formale di contestazione prevista dai Trattati.

Passando ai contenuti di merito, rileva che il provvedimento non reca disposizioni riferite a materie di stretta competenza della Commissione. Esso è composto da 37 articoli raggruppati in nove Capi e reca al Capo I (articoli 1-4) disposizioni in materia di libera circolazione delle merci; al Capo II (articoli 5-6) disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento; al Capo III (articoli 7-16) disposizioni in materia di giustizia e sicurezza; al Capo IV (articoli 17-18) disposizioni in materia di trasporti; al Capo V (articoli 19-29) disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato; al Capo VI (articolo 30) disposizioni in materia di occupazione; al Capo VII (articoli 31-32) disposizioni in materia di tutela dell'ambiente; al Capo VIII (articolo 33) disposizioni in materia di energia e, al Capo IX (articoli 34-37) altre disposizioni.

Quindi, preso atto che non vi sono richieste di intervento, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di mercoledì 25 maggio 2016.

La Commissione concorda.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

ALLEGATO

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 3773 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 3773, approvato dal Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, sulla base dell'intesa stipulata il 27 giugno 2015;

ricordato che l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze, e che in tale materia, dunque, opera una riserva di legge rinforzata che non consente la modifica, l'abrogazione o la deroga di tali leggi se

non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione;

preso atto che gli articoli 4 e 5 dell'intesa garantiscono il diritto dei ministri di culto, nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, ad essere assegnati, su richiesta, al servizio civile e il diritto degli appartenenti all'Istituto impegnati nel servizio militare all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto e a permessi per partecipare alle attività religiose della Soka Gakkai,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.